

Comitato “Insurance” (15/11/2021 dalle 14:00h alle 16:00h) a cui ha partecipato l’Avv. **Alberto Carlesi**.

Il Presidente apre il comitato effettuando un *tour de table* al fine di permettere agli eventuali nuovi membri di presentarsi.

Si passa all’approvazione dell’agenda dell’ultima riunione. In seguito, si apre la discussione relativa allo studio della DG Grow pubblicato di recente. Lo studio indaga lo stato dell’arte delle polizze PII nei vari stati membri e se questi pongano quale preconditione per l’esercizio dell’attività professionale in altro stato membro l’obbligo di stipulare una polizza locale, nel paese di destinazione. La pubblicazione è stata analizzata al fine della discussione: una delle conclusioni dello studio è il fatto che da un punto di vista normativo la situazione nei vari Stati membri non è omogenea.

Dalla discussione interna emerge l’esigenza per il Comitato di concentrare la propria attività sulla Policy. Occorrere anche verificare se i dati illustrati nello studio siano dal punto di vista nazionale coerenti con la reale situazione interna. Pertanto, si richiede ai membri di verificare i dati e di aggiornare il segretariato. Potrebbe inoltre essere opportuno invitare la Commissione a discutere lo studio dopo aver internamente trovato una posizione.

Il Presidente inoltre propone di rilanciare il questionario CCBE in tema PII effettuato nel 2014 al fine di avere un aggiornamento anche alla luce dello studio della Commissione. Si decide di richiedere alla Commissione i dati per paese. Sarebbe, ad esempio, opportuno avere maggiore informazione relative alla situazione dell’obbligo delle assicurazioni professionali in Germania. Gli avvocati tedeschi che hanno anche una attività cross-border coperta da una assicurazione sembra siano obbligati a contrarre una seconda assicurazione per quanto attiene l’attività di diritto interno. Si decide di cercare di ottenere maggiori informazioni sul punto e di richiedere anche un commento ai colleghi tedeschi. Il Presidente propone di lanciare il questionario per l’inizio del 2022.

I lavori del Comitato procedono con un resoconto dell’incontro con gli Assicuratori LPI. Il presidente ha partecipato il 29 ottobre scorso a Vienna al congresso annuale di LPI (ex Riad) dal titolo “*A Brave New World: the Future of Legal Protection Distribution*”.

Gli assicuratori sono coscienti del fatto che la digitalizzazione dell’attività nel settore sia di vendita che di servizi deve tenere in considerazione il valore umano. Relativamente alla attività di vendita solo circa il 10% delle vendite totali nelle grandi società è effettuata online e a volte con un target specifico (generazione z).

Sembra pertanto che il pubblico preferisca il contatto diretto del broker e delle agenzie e che la trasformazione digitale sia ancora lontana. In ogni caso, vi è la volontà di migliorare la digitalizzazione anche nell’ambito dei servizi. Inoltre, altro elemento da considerare è il fatto che la digitalizzazione dei servizi comporta anche ottenere e gestire una maggior quantità di dati relativi agli Assicurati.

Nella riunione con gli Assicuratori del 27 settembre scorso sono emerse le problematiche di sempre: l’imprevedibilità dei costi degli avvocati, ma anche la difficoltà nell’interpretare la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libera scelta dell’avvocato. Inoltre, gli Assicuratori ritengono che per gli *small claims* l’intervento degli avvocati non sia necessario. Reclamano il fatto che un intervento all’inizio della procedura comporterebbe dei costi non giustificabili nella polizza assicurativa.

In generale, tuttavia, l’impressione è che la posizione nei nostri confronti sia più favorevole che in passato. Gli Assicuratori sono consapevoli del fatto che l’intervento dell’avvocato è necessario per risolvere alcuni casi, ma si focalizzano sui costi e sul problema di quando la

libera scelta dovrebbe essere effettuata: all'inizio della pratica oppure solo in caso di contenzioso. L'attuale situazione sembra di maggior favore di quanto emerso in particolare durante l'incontro di Bratislava.

Il Presidente ritiene opportuno redigere una guida relativa al rapporto tra *Lawyers* e *Insureres* rispetto alle informazioni da poter condividere relative al cliente in relazione alla tutela del privilegio/segreto professionale. Più delicato è invece il punto relativo alla libera scelta dell'avvocato.

Il prossimo incontro con gli Assicuratori è previsto per gennaio: occorre pertanto preparare dei punti da discutere. A tal fine verranno sottoposte ai membri del comitato alcune domande per chiarire quale approccio avere nel prossimo incontro.

Si passa al punto relativo al monitoraggio della legislazione nazionale sulla libera scelta dell'Avvocato. Si discute della decisione presa a marzo scorso dal Financial Services Disputes Committee's (Kifid), Autorità della concorrenza olandese, relativa all'applicazione della sentenza del 14 maggio 2020 della Corte di giustizia.

La Corte considera la libera scelta in senso non restrittivo e in principio ne consente l'applicazione anche alla fase preliminare del caso prima di arrivare in Tribunale. In base alla sentenza della Corte, il termine 'procedimento' non può essere limitato ai soli procedimenti non amministrativi condotti dinanzi a un giudice in senso stretto, né richiamando una distinzione tra la fase istruttoria e la fase decisionale di tali procedimenti. Pertanto, qualsiasi fase, anche preliminare, che possa sfociare in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale deve essere considerata rientrante nella nozione di «procedimento» ai sensi dell'articolo 201 della direttiva 2009/138.

Gli Assicuratori ritengono invece che la parte in mediazione non possa essere assistita da un avvocato pagato dall'Assicurazione in quanto tale elemento cade fuori dallo scopo delle Legal protection Insurance che sono limitate ai procedimenti in Tribunale.

La decisione olandese sembra in linea con tale ultima posizione: rende una interpretazione restrittiva del principio che considera applicabile solo quando la fase preliminare è legata per legge ad un procedimento davanti al tribunale (ad esempio per l'omologazione). I membri informano sulla situazione nei rispettivi paesi. Ad esempio, in Belgio il giudice ha la possibilità di favorire un *settlement out of court* raggiungendo un accordo amichevole. Non è necessario un link diretto tra il caso e un procedimento in Tribunale per avere la libera scelta dell'avvocato.

Si decide di far circolare un questionario tra gli esperti al fine di ottenere informazioni in particolare su due aspetti dei sistemi nazionali: se vige il principio della libera scelta dell'avvocato in caso di claim e da quale momento è applicabile (fase pre- contenziosa/fase contenziosa) e se il giudice ha l'obbligo oppure la facoltà di proporre la risoluzione della lite in mediazione.

Si passa a discutere il punto in agenda relativo al **Work Plan for 2022**. Si percorrono in maniera sintetica i punti proposti per il futuro piano di azione del comitato.

Il Prossimo incontro vi sarà in Vienna 23 febbraio 2022 in combinazione con un online meeting.